

4) Il sig. Basile supporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 141 del 20.6.2009.

**Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2012 — Basile e I Marchi Italiani/UAMI — Osra (B. Antonio Basile 1952)**

(Causa T-134/09) (<sup>1</sup>)

[«**Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo B. Antonio Basile 1952 — Marchio nazionale denominativo anteriore BASILE — Impedimento relativo alla registrazione — Preclusione per tolleranza — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009)**»]

(2012/C 243/26)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

**Ricorrenti:** Antonio Basile (Giugliano in Campania); e I Marchi Italiani Srl (Napoli) (rappresentanti: G. Militerni, L. Militerni e F. Gimmelli, avvocati)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Sempio, successivamente P. Bullock, agenti)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:** Osra SA (Rovereta, San Marino) (rappresentanti: A. Masetti Zannini de Concina, R. Cartella e G. Petrocchi, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 9 gennaio 2009 (procedimento R 1436/2007-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l'Osra SA e il sig. Antonio Basile

**Dispositivo**

- 1) Nella causa T-134/09, il nome della seconda ricorrente, I Marchi Italiani Srl, è cancellato dall'elenco dei ricorrenti.
- 2) Il ricorso è respinto.
- 3) Il sig. Antonio Basile è condannato alle spese, ad eccezione di quelle relative alla rinuncia agli atti.
- 4) La I Marchi Italiani Srl supporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 141 del 20.6.2009.

**Sentenza del Tribunale 3 luglio 2012 — Danimarca/Commissione**

(Causa T-212/09) (<sup>1</sup>)

(«**FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento — Seminativi — Gelo delle superfici**»)

(2012/C 243/27)

Lingua processuale: il danese

**Parti**

**Ricorrente:** Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente J. Bering Liisberg, successivamente V. Pasternak Jørgensen, agenti, assistiti da P. Biering e J. Pinborg, avvocati)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Rasmussen e F. Jimeno Fernández, successivamente F. Jimeno Fernández, agenti, assistiti da T. Ryhl, avvocato)

**Oggetto**

Domanda di parziale annullamento della decisione 2009/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2009, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 75, pag. 15), in quanto esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dal Regno di Danimarca a titolo di gelo delle superfici.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti supporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 193 del 15 agosto 2009.

**Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2012 — E.ON Ruhrgas e E.ON/Commissione**

(Causa T-360/09) (<sup>1</sup>)

(«**Concorrenza — Intese — Mercati tedesco e francese del gas naturale — Decisione che constata un'infrazione dell'articolo 81 CE — Ripartizione del mercato — Durata dell'infrazione — Ammende**»)

(2012/C 243/28)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

**Ricorrenti:** E.ON Ruhrgas AG (Essen, Germania); e E.ON AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: G. Wiedemann e T. Klose, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, A. Bouquet e R. Sauer, agenti, assistiti da M. Buntscheck, avocat)

### Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2009) 5355 def. della Commissione, dell'8 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] (Caso COMP/39.401 — E.ON/GDF), e, in subordine, domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda irrogata alle ricorrenti.

### Dispositivo

- 1) *L'articolo 1 della decisione C(2009) 5355 def. della Commissione, dell'8 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] (Caso COMP/39.401 — E.ON/GDF), è annullato, da un lato, per la parte in cui esso constata che l'infrazione è durata dal 1° gennaio 1980 fino almeno al 24 aprile 1998, quanto all'infrazione commessa in Germania e, dall'altro, per la parte in cui constata l'esistenza di un'infrazione commessa in Francia tra il 13 agosto 2004 e il 30 settembre 2005.*
- 2) *L'importo dell'ammenda inflitta a E.ON Ruhrgas AG e a E.ON AG all'articolo 2, lettera a), della decisione C(2009) 5355 def. è fissato in EUR 320 milioni.*
- 3) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 4) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 282 del 21.11.2009.

### Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2012 — GDF Suez/Commissione

(Causa T-370/09) (<sup>1</sup>)

*(«Concorrenza — Intese — Mercati tedesco e francese del gas naturale — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Ripartizione del mercato — Durata dell'infrazione — Ammende»)*

(2012/C 243/29)

Lingua processuale: il francese

### Parti

*Ricorrente:* GDF Suez (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-P. Gunther e C. Breuvert, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, A. Bouquet e R. Sauer, agenti)

### Oggetto

In via principale, domanda di parziale annullamento della decisione C(2009) 5355 def. della Commissione, dell'8 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/39.401 — E.ON/GDF), e, in subordine, domanda di annullamento oppure di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente

### Dispositivo

- 1) *L'articolo 1 della decisione C(2009) 5355 def. della Commissione, dell'8 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/39.401 — E.ON/GDF), è annullato, da una parte, in quanto constata che l'infrazione è perdurata dal 1° gennaio 1980 ad almeno il 24 aprile 1998, per quanto riguarda l'infrazione commessa dalla Germania e, dall'altra, in quanto constata l'esistenza di un'infrazione commessa in Francia tra il 13 agosto 2004 e il 30 settembre 2005.*
- 2) *L'importo dell'ammenda inflitta alla GDF Suez SA dall'articolo 2, lettera b), della decisione C(2009) 5355 def. è fissato ad EUR 320 milioni.*
- 3) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 4) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 282 del 21 novembre 2009.

### Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2012 — Comercial Losan/UAMI — McDonald's International Property (Mc. Baby)

(Causa T-466/09) (<sup>1</sup>)

*[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Mc. Baby — Marchio comunitario figurativo anteriore Mc Kids, always quality, always fun! — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]*

(2012/C 243/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

### Parti

*Ricorrente:* Comercial Losan, SLU (Saragozza, Spagna) (rappresentante: A. Vela Ballesteros, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:* McDonald's International Property Co. Ltd (Wilmington, Delaware, Stati Uniti)